NEWS

D.Lgs. 81/08: il Ministero definisce i confini del luogo di lavoro in agricoltura e antincendio boschivo

Data pubblicazione: 03/12/2025

Autore: Admin

Contenuto

Pubblicata la decisione del Ministero del Lavoro sull'applicabilità del **Titolo II** del **D.Lgs. 81/08** alle attività di **Antincendio Boschivo (AIB)**. La Commissione Interpelli chiarisce il concetto di **"Luogo di Lavoro"** in ambito agricolo-forestale, escludendo i terreni esterni non edificati.

Il quesito: AIB e applicazione del Titolo II (luoghi di lavoro)

Il dibattito sulla corretta applicazione delle norme di **salute e sicurezza del lavoro** (D.Lgs. 81/08) in ambienti complessi come le attività di **Antincendio Boschivo (AIB)** è sempre attuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emesso l'**Interpello n. 2/2025** per rispondere a un quesito cruciale sollevato dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, su richiesta del Comando del Corpo Forestale.

Il nodo centrale è il seguente: le **postazioni e vedette AIB** – considerate parte del lavoro agricolo-forestale – sono da qualificarsi come **"Luoghi di Lavoro"** ai sensi del **Titolo II** del D.Lgs. 81/08?

La controversa esclusione dell'art. 62, comma 2, lett. d-bis)

Il dubbio nasce dall'**articolo 62**, comma 2, lettera d-bis) del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che le disposizioni relative al Titolo II (**"Luoghi di Lavoro"**) **non si applicano** a:

"*...i campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.*"

Se questa esclusione fosse applicabile integralmente alle postazioni AIB, ne conseguirebbe che non sarebbero applicabili né il **Titolo II** stesso né, di conseguenza, l'**Allegato IV** (che definisce i requisiti

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

specifici dei luoghi di lavoro).

La risposta del Ministero: il ruolo della sentenza di Cassazione

Nel fornire il suo chiarimento, la Commissione per gli interpelli ha premesso di poter rispondere solo a quesiti di carattere generale. Tuttavia, ha chiarito la questione fondamentale facendo riferimento a un precedente giurisprudenziale determinante: la **Sentenza della Cassazione Penale n. 49459 del 29 dicembre 2022**.

La Differenza tra terreno esterno e area di pertinenza

Sulla base della *ratio legis* (finalità della legge) e del principio espresso dalla Corte di Cassazione, il Ministero stabilisce:

- **NON sono considerati "Luoghi di Lavoro"** ai fini del Titolo II del D.Lgs. 81/08: i **soli terreni esterni all'area edificata** sui quali viene svolta l'attività agricola o di selvicoltura (come definita dall'art. 2135, comma 2, del Codice Civile).
- **SONO considerati "Luoghi di Lavoro"** e quindi soggetti al Titolo II: le **aree di immediata pertinenza** della sede aziendale (magazzino, deposito, ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (es. carico/scarico merci) e/o le **attività connesse** (art. 2135, comma 3, C.C.) svolte normalmente in luoghi chiusi.

Cosa significa per la sicurezza lavoro AIB

In sintesi, per quanto riguarda le attività di **Antincendio Boschivo (AIB)**:

1. **Le vedette e le postazioni AIB** che si trovano in **boschi e terreni aperti** (lontano da strutture edificate o di pertinenza stretta) **non** ricadono automaticamente sotto l'obbligo del **Titolo II** e dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda i requisiti strutturali del luogo stesso.
2. Tuttavia, le **disposizioni generali del Titolo I** (valutazione dei rischi, formazione, uso dei DPI, ecc.) rimangono **sempre pienamente applicabili** per garantire la **sicurezza lavoro** degli operatori AIB.

Questa interpretazione mira a bilanciare l'esigenza di sicurezza con la peculiarità degli ambienti agricoli e forestali, dove l'applicazione rigida dei requisiti strutturali (Allegato IV) risulterebbe impraticabile o incongrua.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati